



**PROVINCIA DI BRINDISI  
DIREZIONE AREA 1  
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE**

**AVVISO PUBBLICO**

**PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL GARANTE DEI  
DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE DELLA  
PROVINCIA DI BRINDISI**

**LA DIRIGENTE**

- Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 riguardante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
- Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale, n. 9 dell’11.06.2019, relativa agli indirizzi ed ai criteri per la nomina e designazione dei rappresentanti della Provincia di Brindisi presso enti, aziende, istituzioni, consorzi, fondazioni e società.
- Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 dell’11.06.2019 con la quale, tra l’altro, è stata prevista, in collaborazione con la Regione Puglia, l’istituzione della figura del Garante dei Diritti delle Persone private di libertà personale.
- Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 08.08.2019 con la quale è stato approvato il Regolamento per l’istituzione del Garante dei Diritti delle Persone private di libertà personale.
- Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 29.11.2024 di modifica del Regolamento di istituzione del Garante dei Diritti delle Persone Private di Libertà Personale, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 08.08.2019.
- Visto il Decreto del Presidente n. 94 del 29.07.2022 con il quale è stato nominato, da ultimo, il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Brindisi, periodo 2022/2026, nella persona della D.ssa Valentina Farina, sulla base dell’istruttoria amministrativa delle istanze pervenute, compiuta dall’Ufficio preposto, in coerenza con le modalità stabilite nell’Avviso approvato con Determinazione Dirigenziale n. 302 del 6/5/2022 e a seguito delle valutazioni di esclusiva pertinenza del Sig. Presidente, trattandosi d’incarico *intuitu personae* ex art. 50, comma 8), del D.Lgs. 267/2000.
- Rilevato che a seguito delle operazioni di voto espletate è stato proclamato eletto, quale nuovo Presidente della Provincia di Brindisi, l’Arch. Angelo Pomes, giuste risultanze del Verbale dell’Ufficio Elettorale del 16.03.2026.

- Visto il Decreto del Presidente n. 52 del 07.04.2026 con il quale è stato confermato, per le motivazioni ivi indicate, sino alla conclusione dell'iter per la nomina del nuovo Garante in parola, l'incarico di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Brindisi, alla dott.ssa Valentina Farina, già conferito con Decreto del Presidente n. 94 del 29.07.2022.
- Dato atto che, pertanto, è necessario attivare la procedura per la nomina del Garante ai sensi dell'art. 5 del suddetto Regolamento.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 279 del 15/04/2026 con la quale è stata approvata la bozza di avviso pubblico per l'individuazione del nuovo Garante in questione.

### RENDE NOTO

Che è attivata la procedura per la presentazione di candidature per la nomina **del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di Brindisi**, che dura in carica per un periodo pari a quello del Presidente della Provincia.

Alla carica di Garante per i diritti delle persone private della libertà personale possono essere preposti tutti i cittadini e le cittadine di uno degli Stati dell'U.E. e che, per comprovata competenza nell'ambito dello specifico settore d'azione, nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani, offrano la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.

Possono concorrere per la carica di Garante dei diritti delle persone con restrizione della libertà personale coloro che siano candidabili alla carica di consigliere/a comunale e che non versino in situazione alcuna di conflitto d'interesse, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il terzo grado, rispetto allo specifico campo d'azione cui la nomina si riferisce.

E' indispensabile che il/la candidata non abbia in corso alcun tipo di procedimento penale per alcuna ipotesi di reato e che nulla risulti a suo carico dal certificato dei carichi pendenti e dal certificato del casellario giudiziale.

Sarà adeguatamente valutata la motivazione della candidatura.

Non sono ammissibili le candidature di coloro che:

- a) Hanno riportato condanne penali o per i quali siano in corso procedimenti giudiziari per accertamento di eventuali ipotesi di reato;
- b) Sono membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali;
- c) Sono membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
- d) Sono amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.

e) Sono in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con la Provincia di Brindisi e/o con le funzioni inerenti al ruolo da ricoprire, tenuto conto delle attività abitualmente svolte in ambito professionale e associativo.

1. Non sono, altresì, eleggibili alla carica di Garante coloro che versino in una delle condizioni di ineleggibilità previste per la carica di consigliere/a provinciale.
2. L'accettazione di candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica.
3. Qualora, nel corso del suo mandato, il/la Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, il Presidente della Provincia provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile, della condizione medesima.
4. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Presidente pronuncia la decadenza del Garante dalla carica.

Ciascun cittadino/a interessato/a, può presentare specifica istanza.

Nella domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema che viene allegato al presente avviso, il/la candidato/a dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. , n. 445/2000:

- a) dati anagrafici completi e residenza;
- b) assenza di procedimenti penali in corso e di sentenze di condanna;

dovrà, altresì, allegare:

- ❖ curriculum vitae, descrittivo delle attività d'interesse, passate ed attuali, dei titoli di studio e delle esperienze professionali, con elenco delle cariche pubbliche o in società a partecipazione pubblica, nonché di società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente dalla persona che si candida.
- ❖ Breve relazione esplicativa delle motivazioni della candidatura.

## **TERMINI E MODALITA'**

### **DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

1. La domanda di candidatura quale Garante dei Diritti delle Persone private di libertà personale della Provincia di Brindisi deve essere indirizzata al Presidente della Provincia, Arch. Angelo Pomes, (Via A. De Leo, 3 – 72100 Brindisi) e dovrà pervenire, pena esclusione, entro le **ore 12,00 del 22 /05/ 2026**

Sulla busta contenente la domanda va apposta la dicitura: "Domanda di candidatura quale Garante dei Diritti delle Persone private di libertà personale della Provincia di Brindisi".

Le domande di partecipazione, redatte su carta semplice, secondo l'allegato fac-simile, possono essere inoltrate:

- per mezzo del servizio postale, pubblico o privato (raccomandata A.R.) al seguente indirizzo: Provincia di Brindisi – Via A. DE LEO N. 3. In tal caso, farà

- fede il timbro postale dell'Ufficio accettante;
- Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 38, del D.P.R. n. 68 dell'11.02.2005, per mezzo di PEC, alla casella di posta elettronica certificata alla Provincia di Brindisi: [provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it). Per la validità dell'invio informatico il/la candidato/a dovrà utilizzare a propria volta una casella di posta elettronica certificata. L'indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all'aspirante candidato/a. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. In caso di invio informatico, fatto salvo il rispetto di tutte le altre prescrizioni previste dal presente Avviso, l'invio della domanda e dei relativi allegati, deve essere effettuato, in forma PDF, tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata tradizionale (PEC) intestata al candidato/a salvo che la firma sui documenti non sia digitale del candidato/a.
  - In tal caso farà fede la data di accettazione della pec da parte del sistema informatico.

A tal fine, sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del/i file PDF da inviare:

1. tramite la **PEC**: sottoscrizione con **firma digitale del candidato**, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato;

**oppure**

2. tramite la **PEC** intestata al/la candidato/a: sottoscrizione con firma autografa del candidato/a + scansione (compresa scansione di un valido documento di identità).

E' possibile anche la presentazione diretta presso: **POSTA IN ARRIVO** dell'istanza e degli allegati, **NEGLI ORARI DI APERTURA DELLA PROVINCIA DI BRINDISI**.

In tal caso la data di presentazione della domanda sarà comprovata dall'apposizione del timbro datario **su una copia della stessa fornita direttamente dal/la candidato/a**.

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio. Pertanto, non saranno ammessi alla procedura le domande che dovessero pervenire dopo il termine stabilito.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo servizio postale, nonché per la dispersione di comunicazioni dipendenti dalla inesatta indicazione del recapito da parte del candidato/a o per la mancata, oppure tardiva, comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

## **PROCEDURA DI DESIGNAZIONE E DURATA**

La designazione, da effettuarsi secondo la valutazione comparativa da parte del Presidente della Provincia di Brindisi, terrà conto del curriculum vitae e della relazione motivazionale presentata da ciascun candidato/a.

L'incarico è a titolo gratuito e di volontariato; nessun compenso, onere o altro corrispettivo, per qualsivoglia ragione potrà essere richiesto alla Provincia per espletamento dello stesso, salvo quanto espressamente previsto dal vigente Regolamento.

Se autorizzato/delegato dall'Organo d'indirizzo politico (Presidente), il Garante potrà recarsi in missione ovunque sia richiesta la sua presenza, purchè per ragione del suo ufficio e in rappresentanza dell'Ente che l'ha nominato.

In tal caso ha diritto al trattamento di missione previsto per gli amministratori dell'Ente dovendo allo stesso essere assicurate le spese di viaggio, vitto e alloggio.

La Provincia assicurerà al/la Garante idoneo ufficio adeguatamente attrezzato presso la sede provinciale e il supporto amministrativo della struttura provinciale, ove occorrente, per l'efficacia della sua azione sul territorio.

### **FUNZIONI SPECIFICHE DEL GARANTE, ELEMENTI DI GARANZIA ED INTERAZIONI OPERATIVE**

- 1- Il/la Garante opera per migliorare le condizioni di vita e di inserimento sociale delle persone private della libertà personale ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti sul territorio della Provincia, in particolare opera per garantire diritti delle persone presenti presso la Casa Circondariale di Brindisi, il Rem di Carovigno e la struttura "Immigrati" di Restinco, anche mediante:
  - a) La promozione di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti umani e dell'umanizzazione delle pene delle persone comunque private della libertà personale;
  - b) La promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e della fruizione dei servizi presenti su territorio provinciale, attivando relazioni ed interazioni anche con altri soggetti pubblici competenti in materia;
  - c) La collaborazione e la stretta sinergia con il Garante regionale dei diritti delle persone prive della libertà personale;
  - d) La creazione di reti di volontari, associazioni, soggetti del terzo settore, parti sociali ecc., ritenuti idonei a migliorare la sua azione.
- 2- Il/la Garante svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Amministrazioni interessate, volte a consentire una migliore conoscenza delle condizioni delle persone private della libertà personale, mediante visite ai luoghi ove esse stesse si trovino, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti della persona, proponendo anche la stipulazione, a tal fine, di appositi protocolli d'intesa.
- 3- Il/la Garante promuove, inoltre:
  - a) L'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali e provinciali, delle persone comunque private della libertà personale, ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti sul territorio della Provincia, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze della medesima, tenendo, altresì, conto della loro condizione di restrizione;

- b) Iniziative e momenti di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva.
- 4- Il Garante svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

### **DIMISSIONI E REVOCA**

- 1. Il Garante per i diritti delle persone private della libertà personale può dimettersi dalla carica per motivate ragioni. Le dimissioni operano dal momento in cui vengono presentate al Presidente della Provincia.
- 2. La revoca del Garante è disposta per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
- 3. La procedura di revoca è disposta dal Presidente della Provincia.
- 4. A seguito della revoca, è avviato il procedimento per la nomina di un nuovo Garante.

### **TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali forniti dai soggetti interessati saranno trattati e diffusi ai sensi del D.LGS. n. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni e GDPR Regolamento Europeo UE 679/2016, per i fini istituzionali dell'Ente proponente.

Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge n. 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni.

### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Area 1 della Provincia di Brindisi, D.ssa Fernanda Prete, coadiuvata per la parte amministrativa dal Funzionario E.Q. Area 1 D.ssa Alessandra Papadia.

### **FORME DI PUBBLICITA'**

Il presente avviso è approvato con Determinazione della Dirigente dell'Area 1 ed è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Brindisi [www.provincia.brindisi.it](http://www.provincia.brindisi.it) nella home page e nella sezione "Garante delle persone private della libertà personale" nonché è diffuso a mezzo stampa locale.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Amministrazione Generale dell'Ente, Via A. De Leo, 3 (2<sup>a</sup> piano dell'edificio) 72100 – Brindisi, ai numeri telefonici 0831/565228 – 0831/565258, PEC: [provincia@pec.provincia.brindisi.it](mailto:provincia@pec.provincia.brindisi.it).

Brindisi, li 20.04.2026

**LA DIRIGENTE AREA 1**  
**D.ssa Fernanda PRETE**